

REGOLAMENTO (CE) N. 889/2005 DEL CONSIGLIO

del 13 giugno 2005

che istituisce misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo e abroga il regolamento (CE) n. 1727/2003

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60 e 301,

vista la posizione comune 2005/440/PESC del 13 giugno 2005 relativa alle misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo ⁽¹⁾,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) La posizione comune 2002/829/PESC del Consiglio del 21 ottobre 2002 ⁽²⁾ ha imposto un embargo sulla fornitura di armi e materiale connesso alla Repubblica democratica del Congo (RDC).
- (2) Il 28 luglio 2003 il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso, con la risoluzione 1493 (2003), [«UNSCR 1493 (2003)»], di imporre un embargo sulla fornitura di armamenti e di materiale connesso nonché sulla prestazione di assistenza, consulenza o formazione pertinenti ad attività militari nei confronti di tutti i gruppi e milizie armati che agiscono nel territorio del nord e sud Kivu e dell'Ituri, nonché nei confronti dei gruppi che non hanno sottoscritto l'accordo globale e completo, nella RDC.
- (3) La posizione comune 2003/680/PESC prevede l'allineamento della posizione comune 2002/829/PESC con le misure di cui all'UNSCR 1493 (2003). Alcune di queste misure sono state attuate a livello comunitario dal regolamento (CE) n. 1727/2003 del Consiglio ⁽³⁾.
- (4) A fronte del persistente flusso illecito di armi all'interno della RDC e verso di essa, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, deliberando a norma del capitolo VII della

Carta delle Nazioni Unite, ha adottato la risoluzione 1596 (2005) del 18 aprile 2005, [«UNSCR 1596 (2005)»], che estende, tra l'altro, l'attuale embargo sulle armi a qualunque destinatario della RDC. La UNSCR 1596 (2005) prevede un certo numero di deroghe all'embargo.

- (5) Oltre a confermare l'embargo e il divieto di fornire l'assistenza connessa di cui alla posizione comune 2002/829/PESC, la posizione comune 2005/440/PESC prevede un'ulteriore deroga all'embargo sulle armi e al divieto di fornire l'assistenza connessa onde allineare l'elenco delle deroghe con la UNSCR 1596 (2005).
- (6) Il divieto di fornire assistenza tecnica e finanziaria connessa ad attività militari rientra nell'ambito del trattato. Per evitare distorsioni della concorrenza occorrono misure comunitarie che applichino tale divieto per quanto riguarda la Comunità.
- (7) Ai fini del presente regolamento, il territorio della Comunità dovrebbe essere costituito dai territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite.
- (8) Per motivi di opportunità, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a modificare l'allegato del presente regolamento.
- (9) Per garantire l'efficacia delle misure da esso previste, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione.
- (10) Per motivi di chiarezza, il regolamento (CE) n. 1727/2003 dovrebbe essere sostituito dal presente regolamento che contenga tutte le disposizioni pertinenti relative al divieto di fornire assistenza tecnica e finanziaria connessa ad attività militari nella RDC,

⁽¹⁾ Cfr. la pagina 22 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ GU L 285 del 23.10.2002, pag. 1. Posizione comune modificata dalla posizione comune 2003/680/PESC (GU L 249 dell'1.10.2003, pag. 64).

⁽³⁾ GU L 249 dell'1.10.2003, pag. 5. Regolamento modificato dal regolamento n. 1567/2004 della Commissione (GU L 285 del 4.9.2004, pag. 10).